



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

SEZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI
SERVIZIO ARTIGIANATO FIERE MERCATI

Commissione regionale per l'artigianato pugliese

Riunione CRAP del 6 novembre 2019. PARERE a seguito del ricorso avanzato dalla ditta ~~XXXXXXXXXX~~

La CRAP, nella seduta del 06 novembre 2019, ha rilevato la propria incompetenza ad esprimersi nel merito del ricorso avverso "Comunicazione" SUAP Città di ~~XXXXXXXXXX~~ del 16/07/2019, ID pratica SUAP: 04859560759-02072019-1022 – Segnalazione certificata di inizio attività di autoriparazione (sezione meccatronica) Legge 122/1992 e s.m.i., presentato in nome e per conto dell' impresa ~~XXXXXXXXXX~~

Tanto premesso, ne delibera il rigetto.

Pur tuttavia, ai sensi dell'art. 21 comma 2, lett.a, la Commissione è competente in merito al rilascio di ... *"pareri consultivi per l'emanazione di direttive per la definizione di criteri omogenei per la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane e per la sua armonizzazione con le procedure attinenti l'iscrizione al registro delle imprese"* e, pertanto, ritiene di dover formulare apposito parere al fine di assicurare l'omogenea applicazione delle norme e diffondere adeguata informativa sugli orientamenti consolidati delle amministrazioni competenti a tutti i soggetti investiti della materia.

In primis si rileva che:

1. Sulla competenza del SUAP ad esprimersi sui requisiti professionali

È invero pacifico che la valutazione dei requisiti professionali non spetti al SUAP bensì alla CCIAA competente, come ribadito, a più riprese dallo stesso MISE nei propri pareri, in maniera assolutamente costante. Recentissimo, il parere prot. 179432 del 25 maggio 2018 nel quale testualmente si legge: *"Al riguardo, nel premettere che la valutazione dei requisiti tecnico professionali non sia di competenza di questa Amministrazione, rientrando tra le prerogative della Camera di commercio territorialmente interessata al relativo eventuale procedimento, si ritiene opportuno rispondere al quesito in esame rappresentando quanto appresso"*.

È, quella testè enunciata, una formulazione costantemente ribadita nei pareri ministeriali in materia di requisiti professionali, in special modo nell'ambito dell'autoriparazione. Si vedano, a mero titolo esemplificativo: parere a privato (e p.c. CCIAA di Napoli) 25 maggio 2011, prot.98416; parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Bolzano) del 27 marzo 2012, prot.78042; pareri alla Commissione Regionale per l'Artigianato - Regione Veneto del 2 maggio 2011, prot.81575, e alla CCIAA di Agrigento del 17 febbraio 2012, n.34018; parere a privato (e p.c. alla CCIAA di Messina) del 27 maggio 2011, prot.102159.

Correttamente, dunque, il SUAP di ~~XXXXXXXXXX~~ ha richiesto alla CCIAA competente per territorio di formulare idoneo parere in merito al requisito professionale, non dandone tuttavia evidenza nella motivazione del provvedimento oggetto di impugnativa.

www.regione.puglia.it

Servizio Artigianato Fiere Mercati
Commissione Regionale Artigianato della Puglia



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

SEZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI
SERVIZIO ARTIGIANATO FIERE MERCATI

Commissione regionale per l'artigianato pugliese

2. Sul possesso dei requisiti professionali necessari allo svolgimento dell'attività di meccatronica ai sensi della legge 122/1992 e s.m.i.

Dalla data di entrata in vigore della citata legge n.205/2017 (in vigore dal 1/1/2018), la frequenza, con esito positivo, di corsi regionali teorico-pratici consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta e conseguentemente l'abilitazione per l'impresa. A tali imprese non si applica l'art. 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni. Tale previsione trova applicazione, ai sensi della circolare n. 3706/C del 23/5/2018, alle imprese che risultino iscritte nel Registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane alla data di entrata in vigore della legge 224/2012 (5/1/2013) sia che abbiano mantenuto lo stesso responsabile tecnico che ricopriva tale funzione alla data di entrata in vigore della L. 224/2012, sia a quelle imprese che abbiano un responsabile tecnico diverso (purché abbia ricoperto tale funzione presso altre imprese di autoriparazione alla data di entrata in vigore della citata L. 224/2012 e che abbia mantenuto i requisiti tecnico professionali previsti dall'art. 7 della L. 122/92).

Tanto premesso, al fine di assicurare l'omogenea applicazione delle norme e adeguata informativa sugli orientamenti consolidati delle amministrazioni competenti per materia, la CRAP formula i seguenti indirizzi:

- 1) con riferimento ai provvedimenti conclusivi emanati, è opportuno che i SUAP provvedano a dare evidenza di tutti gli elementi che ne sono posti a fondamento, con particolare riguardo all'allegazione ed enunciazione di tutti pareri endoprocedimentali prodromici al provvedimento finale. Ciò non soltanto in chiave di corretta ed esaustiva informazione dell'istante, ma anche al fine di consentirgli diretta impugnativa o richiesta di revisione.
- 2) con particolare riferimento alla casistica in oggetto, il parere espresso dalla Camera di Commercio si fonda su un presupposto errato e risulta difforme rispetto alla normativa vigente. Inequivocabile, infatti, appare la ratio legislativa di maggior favore introdotta LEGGE N. 205/2017 : evitare l'assurdo di costringere ad un anno di dipendenza presso altra ditta soggetti già responsabili tecnici/titolari portatori di requisiti e competenze di un'impresa già in attività per differente branca dell'autoriparazione. Tale indirizzo deve ritenersi altresì applicabile ogni qual volta, pur dinanzi a cesura formale tra l'impresa in attività alla di entrata in vigore della L.224/2012 (5/1/2013) ed eventuale altra impresa di genesi successiva a tale data, emergano elementi che inducano a rilevare una situazione di fattuale continuità in termini di attività aziendale.

Il presente parere sarà pubblicato nell'apposita sezione del portale regionale Sistema Puglia e notificato al SUAP della Città di ~~XXXXXX~~ ed alla competente CCIAA, oltre che alla ditta ricorrente, anche al fine di attivare i più opportuni rimedi amministrativi e inviato per conoscenza alle associazioni di categoria.

www.regione.puglia.it

Servizio Artigianato Fiere Mercati
Commissione Regionale Artigianato della Puglia



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

SEZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI
SERVIZIO ARTIGIANATO FIERE MERCATI

Commissione regionale per l'artigianato pugliese

Bari, li _____

Il Presidente

Francesca Zampano

Il Componente Confartigianato

Umberto A. Castellano

Il Componente C.L.A.A.I.

Vito Amoruso

Il Componente Sindacato

Giovanni Nicastrì

Il Segretario

Pietro Giulio Pantaleo

www.regione.puglia.it

Servizio Artigianato Fiere Mercati
Commissione Regionale Artigianato della Puglia